

Nella sentenza n. 3 depositata l'8 gennaio 2024, la Corte Costituzionale riepiloga le fattispecie rilevanti di compatibilità e incompatibilità tra l'incarico di docente universitario e lo svolgimento di **attività extraistituzionali** di vario genere. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui non consente ai docenti delle università statali di ricoprire l'incarico di amministratore indipendente presso società aventi scopo di lucro. La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 33 Cost., dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Testo della sentenza >

<https://giurcost.org/decisioni/2024/0003s-24.html?titolo=Sentenza%20n.%203>

F: Oss Univ, Redazione IPSOA Quotidiano 08-01-24